

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-879/19 - 1

**Causa C-897/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

2 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Sąd Najwyższy (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

19 settembre 2019

**Ricorrente:**

FORMAT Urządzenia i Montaż Przemysłowe

**Resistente:**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

---

### DECISIONE

19 settembre 2019

Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)

[composizione del collegio giudicante]

nella causa instaurata su ricorso della Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe Spółka z o.o., con sede in Varsavia

contro lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale, Polonia), Sezione I di Varsavia, con l'intervento dell'interessato, UA

in ordine all'applicabilità della normativa polacca in materia dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

**I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:**

**Se la nozione di persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri, utilizzata nell'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione adottata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag.1), [Or. 2] debba essere interpretata nel senso che si riferisce ad una persona che, nell'ambito di un unico contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro e per il periodo previsto dal contratto, svolge un'attività lavorativa nel territorio di ognuno di almeno due Stati membri, non contemporaneamente o parallelamente, ma per periodi di qualche mese che si susseguono direttamente.**

**II. Rinvia l'udienza.**

## MOTIVAZIONE

### Oggetto della domanda

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea verte sull'interpretazione della nozione di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» utilizzata nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag.1), con modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag.1) e dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1), (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe Sp. z o.o. (in prosieguo: la «società Format») con l'intervento di uno dei suoi dipendenti, UA (in prosieguo: l'«interessato») e lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (in prosieguo: l'«Istituto di previdenza sociale» o l'«ente pensionistico»), in merito all'applicazione della normativa polacca in materia dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. [Or. 3]

## Quadro giuridico

L'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dello stesso regolamento, il termine «residenza» indica la dimora abituale.

L'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Norme generali», collocato nel titolo II del regolamento medesimo, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», così dispone:

[...]

«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

[...]

f) la persona cui cessa d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

L'articolo 14 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata», così dispone:

«La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) a) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro **[Or. 4]** non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

(...)

2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto di terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato [...].

b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività».

L'articolo 12 bis (5), paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007 (GU L 82, pag. 6) e dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 (GU L 39, pag. 29), (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), rubricato «Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri» dispone: **[Or. 5]**

«Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme:

[...]

4) a) Se ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che occupa l'interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni Stato membro:

- i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordinata;
  - ii) nel cui territorio detta persona risiede.
- b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia».

### **Circostanze e oggetto della controversia e del procedimento principale**

- 1 Con decisione del 13 luglio 2008, l'Istituto di previdenza sociale, sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, ha negato il rilascio all'interessato UA, dipendente della società Format, del certificato E 101 che attesta che nel periodo dal 23 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009 egli era soggetto al regime di previdenza sociale polacco in quanto esercente un'attività lavorativa nel territorio di Stati membri dell'Unione europea diversi dalla Polonia.
- 2 Con sentenza dell'11 aprile 2011, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha respinto il ricorso presentato dalla società Format e dall'interessato avverso la suddetta decisione dell'ente pensionistico.
- 3 Il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) ha accertato che l'interessato ha la residenza in Polonia e che lavora per la società Format, con sede in Polonia, e che nel periodo dal 5 novembre 2007 al 6 gennaio 2008 ha lavorato in Gran Bretagna, mentre dal 7 gennaio 2008 ad oggi lavora in Francia. UA [Or. 6] svolgeva attività lavorativa in entrambi gli Stati membri di cui sopra in forza di un solo contratto di lavoro a tempo determinato del 20 ottobre 2006, con scadenza al 31 dicembre 2009.
- 4 Secondo il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) nel caso di specie non può trovare applicazione l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le persone che lavorano per un solo datore di lavoro in più Stati membri contemporaneamente. L'interessato non sarebbe una persona che di norma esercita un'attività lavorativa nel territorio di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento poiché tale disposizione riguarda lavoratori diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), la cui attività è caratterizzata da frequenti spostamenti tra i territori di Stati membri in esecuzione delle mansioni lavorative. L'interessato, invece, svolgeva un'attività lavorativa stabile, inizialmente in Gran Bretagna e, successivamente, in Francia.
- 5 Il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) ha rilevato che l'interessato, nell'ambito del contratto di lavoro concluso con la società Format, non «esercitava di norma un'attività subordinata» nel territorio di due o più Stati membri, ma che svolgeva, per qualche mese, un'attività lavorativa sul territorio di un solo Stato membro, cosicché il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

- 6 Con sentenza del 23 gennaio 2018, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia), ha respinto l'appello della società Format avverso la summenzionata sentenza del giudice di primo grado.
- 7 In merito all'interpretazione della nozione di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» il Sąd Apelacyjny (Corte d'appello), richiamando la sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 5 novembre 2009, II UK 99/09, ha dichiarato che l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento riguarda persone che lavorano per un solo datore di lavoro che svolge la propria attività nel territorio di più di uno degli Stati membri in cui viene anche svolta l'attività subordinata, ma che una condizione necessaria è costituita dal fatto che il luogo di residenza del lavoratore non coincida con il luogo di svolgimento della sua attività lavorativa. Il Sąd Apelacyjny (Corte d'appello) ha ritenuto che tale disposizione riguardi attività lavorative in cui sono previsti molteplici soggiorni di breve termine in più Stati membri. La nozione di persona che di norma esercita attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri si riferisce, pertanto, ad una persona che nello stesso lasso di tempo lavora in più Stati membri per un solo datore di lavoro che svolge la propria attività in più Stati membri. Dunque, «rileva lo [Or. 7] svolgimento di un'attività lavorativa nello stesso lasso di tempo (contemporaneamente) in diversi Stati membri.»
- 8 Nei passaggi successivi il Sąd Apelacyjny (Corte d'appello), richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2012, C-115/11, EU:C:2012:606, ha dichiarato che «dall'ambito di applicazione personale definito dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento è escluso l'accertamento se l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata nel territorio di un solo Stato membro costituisce un regime normale della persona interessata, è questo significa che l'accertamento è da svolgere ad casum». Secondo il Sąd Apelacyjny (Corte d'appello), tale nozione non comprende l'ipotesi in cui l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata sul territorio di un solo Stato membro costituisce una situazione normale per l'interessato.
- 9 Secondo la valutazione del Sąd Apelacyjny (Corte d'appello), costituiva una situazione normale per UA l'esercizio dell'attività lavorativa nel territorio di un solo Stato membro. In considerazione dei periodi di occupazione in ciascuno degli Stati membri (di qualche mese in Gran Bretagna e in Francia), connessi con le caratteristiche della sua occupazione (lavoro edili) e con il settore d'attività della società Format (realizzazione di lavori edilizi in diversi Stati membri) non vi sono difficoltà nella determinazione della normativa applicabile secondo la regola generale.
- 10 La società Format ha proposto ricorso per cassazione avverso la summenzionata sentenza del Sąd Apelacyjny (Corte d'appello) dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) per violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento n. 1408/71 e dell'articolo 12 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 574/72, con l'istanza di sottoporre alla Corte di giustizia la questione

pregiudiziale: se nelle ipotesi in cui un lavoratore, dipendente di un'impresa con sede in uno Stato membro, che svolge un'attività lavorativa in forza di un unico contratto di lavoro con la stessa impresa/datore di lavoro alternativamente (in sequenza) nei cantieri (stabilimenti, sedi, succursali) sul territorio di almeno due Stati membri, in cui tale lavoratore non ha la residenza, sussistono le condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 per ritenere applicabile, per il periodo di vigenza del contratto, la legislazione del primo dei menzionati Stati membri.

**Sulla questione pregiudiziale [Or. 8]**

- 11 Il Sąd Najwyższy (Corte suprema), esaminando il ricorso per cassazione della società Format, ha espresso dubbi sull'interpretazione espressione utilizzata all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio: «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri». Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) propone la presente questione pregiudiziale al fine di stabilire se l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento esaminato dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), una persona che, in base ad un unico contratto di lavoro che indica come luogo dello svolgimento dell'attività lavorativa territori di diversi Stati membri, lavora per la durata dal contratto sul territorio di ognuno di tali Stati membri non contemporaneamente o in parallelo ma per i periodi direttamente consecutivi della durata di qualche mese, possa rientrare nel concetto di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» ai sensi di tale disposizione.
- 12 La Corte di giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2012, nella causa C-115/11 Format Urządzenia, EU:C:2012:606, ha dichiarato che l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona che, nell'ambito di contratti di lavoro stipulati in successione che indicano come luogo di lavoro il territorio di più Stati membri, di fatto svolge la propria attività, per la durata di ciascuno di tali contratti, di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati membri non può rientrare nella nozione di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» ai sensi di tale disposizione.
- 13 A parere del Sąd Najwyższy (Corte suprema), le circostanze della causa in esame sono diverse da quelle della causa in cui il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia) ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale su cui ha deciso la Corte di giustizia nella causa C-115/11. In primo luogo l'interessato svolgeva l'attività lavorativa nel territorio di più Stati membri in base ad un solo contratto di lavoro mentre il sig. W. Kita [ricorrente nella causa C-115/11] lavorava in diversi [Or. 9] Stati membri in base a contratti di lavoro stipulati in successione. In secondo luogo, l'interessato svolgeva attività lavorativa nel territorio di più Stati membri durante la vigenza di un unico contratto di lavoro per due periodi che si sono susseguiti direttamente, mentre il sig. W. Kita, di fatto,

svolgeva attività lavorativa per la durata di ciascuno di tali contratti di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati membri.

- 14 Conseguentemente, la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2012 emessa nella causa C-115/11 non elimina i dubbi sull'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio espressi nel precedente punto 11 alla luce delle circostanze della presente causa. Infatti, non è tutt'ora chiaro se la nozione di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, «comprenda, oltre ai lavoratori che esercitano contemporaneamente attività subordinate nel territorio di più di uno Stato membro, coloro che (...) sono tenuti ad esercitare la propria attività lavorativa in più Stati membri, senza che quest'ultima debba essere esercitata in più Stati membri in modo contemporaneo, o quasi» (v. sentenza del 4 ottobre 2012, C-115/11, punto 35).
- 15 Nelle circostanze del caso di specie è particolarmente controverso se la nozione di persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri riguardi esclusivamente persone che in base a e per la durata di un unico contratto di lavoro «nello stesso tempo o quasi contemporaneamente» lavorano «in modo congiunto» nel territorio di più di uno Stato membro o anche persone che in base a e per la durata di un solo contratto di lavoro, esercitano un'attività lavorativa nel territorio di più Stati membri, alternativamente, per periodi consecutivi.
- 16 In relazione a quanto esposto occorre considerare che dal punto 19 della sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, pronunciata nella causa 13/73, Hakenberg, sembra emergere che la nozione di persona che di norma svolge un'attività subordinata si riferisca a persone il cui rapporto di lavoro ha carattere continuativo e unitario e che riguarda contemporaneamente, o per periodi in successione, il territorio di più Stati membri. Tale nozione non comprende, invece, persone che, di fatto, per un determinato periodo, in base ad un contratto di lavoro, svolgono un'attività subordinata solo in uno Stato membro e, successivamente, nell'anno seguente, in base ad un altro contratto di lavoro, svolgono un'attività subordinata in un altro Stato membro. **[Or. 10]** Alla luce di tale sentenza un'occupazione normale è intesa in senso ampio come svolgimento di un'attività subordinata «contemporaneamente o per i periodi successivi» in più Stati membri.
- 17 Con tale posizione coincide la tesi del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il quale, con sentenza del 3 aprile 2019, pronunciata nella causa II UK 576/17, su ricorso della società Format contro l'Istituto di previdenza sociale, con l'intervento dell'interessato TK, per l'emissione del certificato E101, ha deciso che «dalla interpretazione adottata con sentenza della CGUE del 4 ottobre 2012, C-115/11 (...) non emerge la conclusione che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 1408/71 non comprenda anche persone che nell'ambito di un solo contratto di lavoro sono obbligate a svolgere stabilmente un'attività lavorativa in più Stati



membri (un'attività caratterizzata dallo svolgimento delle mansioni, successivamente o alternativamente, in più di uno Stato membro).»

- [18] Il Sąd Najwyższy (Corte Suprema), interpretando la nozione di persona che di norma esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 come nei precedenti punti 16 e 17, dovrebbe accogliere il ricorso per cassazione della società Format, che si basa su presupposti analoghi, ossia che la suddetta nozione debba essere intesa nel senso tale da ricomprendere anche persone che svolgono un'attività subordinata, «in base ad un solo contratto di lavoro con il medesimo datore di lavoro/imprenditore, alternativamente (in sequenza) nei cantieri (stabilimenti, sedi, succursali) sui territori di almeno altri due Stati membri.»
- [19] Un'interpretazione della nozione di persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri diversa da quella esposta nei precedenti punti 16 e 17 è stata adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) con sentenza del 17 ottobre 2018, emessa nella causa II UK 305/17, su ricorso della società Format contro l'Istituto della previdenza sociale, con l'intervento dell'interessato J.O., avente ad oggetto l'applicazione della normativa polacca in materia dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in cui è stato dichiarato che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 «può essere applicato soltanto ai lavoratori per i quali costituisce un'ipotesi "normale" lo svolgimento di un'attività lavorativa nel territorio di due o più Stati membri, pertanto tale attività dovrebbe essere svolta contemporaneamente, e non in successione, per un periodo più lungo, nel territorio di singoli Stati membri, in quanto in quest'ultimo caso il lavoratore svolge un'attività lavorativa» normalmente «nel territorio di un solo Stato membro, anche se dopo un determinato periodo di tempo cambia lo Stato».
- [20] Un'interpretazione come quella di cui al punto 19 comporterebbe il rigetto del ricorso per cassazione proposto della società Format.
- [21] Il Sąd Najwyższy (Corte suprema), sottoponendo alla Corte di giustizia la presente questione pregiudiziale, anche al fine di evitare che in Polonia si consolidi una giurisprudenza contrastante con i principi del diritto dell'Unione (v. sentenze del 15 settembre 2005 nella causa C-495/03 Intermodal Transports, punto 38; del 12 giugno 2008 nella causa C-458/06 Gourmet Classic, punto 32), propende verso l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 adottata con sentenza del 17 ottobre 2018 nella causa II UK 305/17.

[OMISSIS]